

Letti gli atti e sciogliendo la riserva;

pg 45928/1
f

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 c1, D. L.vo n. 286/1999,

"In nessun caso può disporsi l'espulsione e il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso uno Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione";

che è nota la situazione socio-politica in Nigeria, per cui lo straniero, rientrando nel paese d'origine da dove è fuggito, corre il concreto pericolo per l'incolumità personale, anche se la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma nella seduta del 27.01.2014 ha deciso "di non riconoscere la protezione internazionale", per cui è stato

Proposto ricorso ex art. 35 D. Lgs. n. 25/03 e D. Lgs. n. 150/11 avanti il Tribunale Ordinario di Roma - sez. I civ. - iscritto al N. 30136/2004, e il provvedimento impugnato deve considerarsi automaticamente sospeso austa ordinanza del Giudice designato dott. DE LUCA Francesco in data 26.06.2014;

P. G. M.

ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto,

DICHIARA l'illegittimità del decreto di espulsione del

Prefetto della Provincia di Roma e l'ordine del Questore
della Provincia di Roma eseguiti in data 17.06.2014
nel confronti di *patell* in
Nigeria;

AMMETTE lo straniero al patrocinio a spese dello stato.
Si comunica.

Roma, 19 Gennaio 2015

IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Rosario TREVIGNE)

Rosario Trevigne

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



20 GEN 2015

IL CANCELLIERE

Sandra Monti